

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUMOR, MALAGODI, ANDREINI, ZANELLA, GRADARI, ONGARO BASAGLIA, DE GIUSEPPE, PAGANI, RUBNER, BOATO, POLLICE, AGNELLI Arduino, BEORCHIA, BERNARDI, CARLI, CHIESURA, CORTESE, DE ROSA, DIANA, EMO CAPODILISTA, FABRIS, FERRARI-AGGRADI, FIORET, FONTANA Giovanni, GALLO, GIACOMETTI, GIUGNI, LIPARI, LONGO, MELOTTO, MICOLINI, NERI, PERINA, PIZZOL, RIGO, SERRI, STRIK LIEVERS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1988

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete

ONOREVOLI SENATORI. – Il restauro, il recupero e la valorizzazione delle Ville venete hanno avuto negli scorsi trent'anni un notevole impulso per l'azione ventennale dell'Ente per le Ville venete, istituito con la legge 6 marzo 1958, n. 243, prima, e per quella decennale dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con la legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, poi. Le Ville di pregio artistico sono peraltro molto numerose: quattromila circa, sparse nelle province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. È necessaria una azione vasta ed urgente per il salvataggio di quelle tra esse che stanno cadendo in rovina e per il restauro di quelle che hanno bisogno di tempestivi e radicali interventi per salvarne non solo le strutture architettoniche, ma anche i cicli affrescati, gli stucchi, le decorazioni di straordinario pregio che le adornano.

Nei trent'anni trascorsi circa seicento Ville sono state restaurate interamente o in parte grazie all'intervento finanziario statale prima e a quello regionale poi; altre sono state correttamente restaurate e conservate per l'impegno lodevole dei proprietari. Ma si può calcolare che almeno duemila Ville venete abbisognino di interventi di notevoli dimensioni. Calcolando che in media sia necessaria una spesa di duecento milioni per Villa (esse sono in genere di grandi proporzioni, con cubature che arrivano anche a 10.000 metri cubi e più), l'impegno finanziario può essere calcolato nei prossimi venti anni in almeno quattrocento miliardi, senza tenere conto che saranno necessari, in un limitato arco di tempo, almeno duecento miliardi per lavori di grande manutenzione di Ville già in parte o del tutto restaurate.

L'impegno volenteroso dell'Istituto regiona-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le per le Ville venete, dotato di finanziamenti del tutto inadeguati, dovrà essere sostenuto con un intervento finanziario dello Stato che consenta, entro pochi anni, il restauro di una buona parte di queste Ville o il loro esproprio quando siano lasciate in stato di abbandono dai loro proprietari.

Le Ville venete, che hanno via via suscitato un interesse sempre più vasto in Italia e nel mondo, sono non soltanto un patrimonio artistico di incalcolabile valore, ma altresì un segno del genio nativo che le ha incastonate in paesaggi di suggestiva bellezza e distribuite in una varietà di piccoli centri, di comuni rurali, di periferie urbane, espressione significativa di quella civiltà policentrica che è peculiare delle due regioni e dei sincretismi tra gusto del bello e impegno nella economia rurale, che ha caratterizzato per lunghi secoli gli interessi dell'aristocrazia e della borghesia della Repubblica di San Marco.

Gran parte di esse sono infatti espressive di quella cultura della terraferma che si è associata, specialmente dal XIV secolo in poi, alla cultura d'oltremare nella vita civile ed economica della Serenissima. Una cultura con un suo substrato sociale degno di approfondimento: la più gran parte delle Ville - specialmente sulla scia della mirabile intuizione artistica e sociale insieme di Andrea Palladio - sono immaginate come centri di grandi aziende agricole, in cui appunto si inseriscono e a cui fanno corona edifici rurali di notevole pregio.

I giardini e i parchi che le circondano, in non pochi casi tuttora conservati, hanno sottratto alla secolare devastazione una parte delle grandi foreste della pianura e della collina veneta, mantenendo intatto un patrimonio ecologico e ambientale ricco di alberi di alto fusto e di rare essenze di eccezionale bellezza.

Restaurare, recuperare, conservare le Ville venete con i loro parchi e giardini, dare ad esse - quando sia possibile e necessario - una adeguata destinazione vuol dire salvaguardare anche segni caratteristici di quell'ambiente, il morbido paesaggio veneto di pianura e di collina, ed esprimere la continuità di una concezione di civiltà che intende accoppiare allo sviluppo economico diffuso il recupero di testimonianze di così alto valore artistico della sua memoria storica, del suo nobile passato.

Se per talune Ville si può fare affidamento sull'iniziativa privata, per la più gran parte - dato l'altissimo numero di esse - è necessario l'intervento pubblico, anche perchè il restauro e la manutenzione delle Ville hanno un costo assai elevato e per il livello dei costi in quel settore edile specializzato e per la dimensione spesso rilevantissima di esse.

Si deve notare poi che questi edifici sono stati eretti con criteri strutturali assai sommarî, in gran parte senza adeguate fondazioni e con murature prive di qualsiasi isolamento contro l'umidità, cosicchè l'acqua imbibisce le parti in muratura a diretto contatto col suolo alzando il livello dell'umidità anche a tre o quattro metri di altezza. L'aumento di peso che ciò comporta nelle strutture murarie determina anche cedimenti nei punti dove le fondazioni sono più deboli o addirittura inesistenti e reca grave danno non solo alle stesse strutture murarie, ma agli affreschi e alle decorazioni artistiche.

Il corretto restauro e la conseguente conservazione delle Ville venete sono - come accennato - resi più gravosi dall'alto costo della manodopera e dei materiali occorrenti. Restauro e conservazione abbisognano d'altra parte di personale altamente specializzato il cui costo è particolarmente elevato.

La tabella qui sotto riportata dà la misura del continuo incremento dei costi con il confronto del livello dei prezzi recentemente rilevato rispetto a quello del 1970.

ESEMPIO DELL'AUMENTO DEI COSTI

(in lire)

	ANNI	
	1970	1988
Operaio specializzato all'ora	1.500	28.500
Mattoni al migliaio	23.000	250.000
Mattoni a mano al migliaio	27.000	700.000
Tegole curve al migliaio	27.000	350.000
Sabbia al mc.	2.000	21.000
Ghiaia al mc.	1.500	19.000
Cemento al quintale	1.500	10.250
Calce al quintale	1.200	11.000
Legname per tavole al mc.	26.500	375.000
Legname per travature al mc.	57.900	515.000

Ma si deve d'altra parte affermare che i restauri fin qui compiuti anche in edifici estremamente degradati hanno conseguito straordinari successi di recupero delle architetture, degli affreschi e delle decorazioni.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione si propone quindi l'obiettivo di salvare dal progressivo decadimento, avviare a restauro e ove possibile a recupero funzionale le Ville venete, patrimonio di raro pregio e bellezza. Esso impegnerà un largo ventaglio di operatori, di lavoratori specializzati, di operatori di particolare preparazione e favorirà anche la continuità e la ripresa di alcuni mestieri di elevata qualificazione professionale, che purtroppo vanno scomparendo con gravi problemi per la conservazione del patrimonio artistico nazionale.

A tali fini il disegno di legge che si propone e del quale si raccomanda l'approvazione all'articolo 1 stabilisce l'erogazione di un contributo, da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali, alla regione Veneto e, tramite questa, all'Istituto regionale per le Ville venete, il quale, come è noto, ha giurisdizione anche nella regione Friuli-Venezia Giulia dove ne esistono numerose.

L'articolo 2 determina le finalità del contributo e il programma di interventi.

Il comma 1 prevede che l'Istituto finanzia con il contributo dello Stato il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete e degli annessi giardini e parchi esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le opere oggetto d'intervento devono presentare un particolare degrado e l'Istituto presenterà per il loro recupero un programma annuale d'interventi alle competenti soprintendenze.

Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze territorialmente competenti entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Il parere di queste deve essere trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali entro il 31 ottobre; se l'Istituto non osserva o ritarda negli obblighi stabiliti perde il contributo (comma 2).

Il comma 3 prevede che l'Istituto entro il mese di settembre di ogni anno relazioni al Ministero sull'attuazione del programma.

L'articolo 3 fissa al comma 1 la ripartizione del contributo e ne stabilisce i destinatari:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono dall'Istituto riutilizzati in aggiunta al contributo annuale (sistema di rotazione);

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto, di immobili dei quali non sia possibile assicurare la salvaguardia, alle prime cure di consolidamento e restauro e ad installazioni finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi possono essere utilizzati direttamente dall'Istituto, affidati in gestione o venduti a enti pubblici o a privati, che ne garantiscono formalmente la conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

Il comma 2 stabilisce gli aventi diritto ai mutui e contributi, che sono tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili, ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

Al comma 3 si determinano i doveri dell'Istituto, che deve approvare il progetto dell'opera finanziata da mutui o contributi e vigilare sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato dall'Istituto stesso. In caso di inerzia dell'Istituto la soprintendenza territorialmente competente provvederà a sostituirsi ad esso.

L'articolo 4 prevede delle agevolazioni fiscali. Al comma 1 sono esentati dall'Irpef, Irpeg ed Ilor i redditi catastali degli immobili, oggetto degli interventi previsti dal disegno di legge.

Al comma 2 sono assoggettati solamente ad imposta fissa gli atti necessari all'esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2, nonché tutti gli atti finanziari anche relativi alle agevolazioni previste dalla legge della regione Veneto n. 63 del 1979.

Al comma 3 sono esentate da qualsiasi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imposta, compresa l'IVA, tutte le spese per l'acquisto di materiali e per prestazioni di servizi, che siano necessarie al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 2.

L'articolo 5 quantifica il contributo e la copertura finanziaria. Il contributo è fissato in 15 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991

e alla sua copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, eccetera».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Contributo all'Istituto regionale
per le Ville venete)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 5, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

*(Finalità del contributo - Programma
di interventi)*

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici di Venezia, del Veneto orientale, di Verona e del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attua-

zione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

Art. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati o anche, mediante idonea convenzione, venduti a enti pubblici o privati che ne garantiscano formalmente la loro conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

3. L'Istituto regionale per le Ville venete approva il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila sull'esecuzione dei lavori anche laddove il

proprietario abbia acquistato dall'Istituto stesso. La soprintendenza territorialmente competente può, in caso di inerzia dell'Istituto, sostituirsi ad esso.

Art. 4.

(Agevolazioni fiscali)

1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Sono soggetti ad imposta fissa gli atti necessari alla esecuzione delle opere di consolidamento, manutenzione e restauro degli immobili indicati nell'articolo 2; gli atti relativi alla concessione di mutui, alle dilazioni, agli appalti; le relative annotazioni e cancellazioni e infine ogni atto relativo alla concessione delle agevolazione previste dalla citata legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63.

3. Tutte le spese per l'acquisto di materiali e per prestazioni di servizi, che siano necessarie al consolidamento, alla manutenzione e al restauro degli immobili indicati nell'articolo 2 sono esenti da qualsiasi imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Determinazione del contributo - Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire 15 miliardi annui. Dall'anno finanziario 1992 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere derivante dal comma 1, nonché dalle minori entrate di cui all'articolo 4, previste in lire 600 milioni annui, si provvede, quanto agli anni 1989, 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.